



Prot. N.16859/12 Cat. 06 Cl. 09

ORDINANZA SINDACALE N. 194 del 17/05/2012

Oggetto: obbligo di taglio rami e alberi in proprietà privata, interferenti con la rete ferroviaria.

IL SINDACO

- Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n.753 “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto” in particolare l’art. 52 che recita: “Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri 2 dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un’altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell’altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.”; e visto il succ. art. 55 che così recita: “I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. ... omissis”;

- Vista la nota della RFI Rete Ferroviaria Italiana in data 17/04/2012 pervenuta il 19.04.2012 e acquisita al numero 13521 del protocollo Comunale, con la quale si richiede l’adozione di una Ordinanza contingibile ed urgente con l’imposizione dell’obbligo, a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria, del taglio di rami e di alberi che possano, in caso di caduta, interferire con la sede ferroviaria, provvedimento richiesto e motivato dai gravi effetti che la caduta di vegetazione presente su aree non RFI adiacenti le linee ferroviarie hanno avuto sul servizio ferroviario in occasione degli eccezionali fenomeni meteorologici del corrente anno, nonché degli analoghi eventi verificatisi anche in passato;

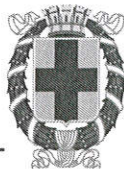
- Ritenuto che sussistano le motivazioni per l’adozione ai sensi dell’art.54, comma 4 del D.Lgs 267/2000, di un provvedimento contingibile ed urgente, posto a tutela della pubblica incolumità e finalizzato a garantire che lo svolgimento del pubblico servizio ferroviario, sul tratto ricadente nel territorio comunale, avvenga in condizioni di sicurezza;

- Costata la necessità e l’urgenza di provvedere al taglio dei rami e delle piante poste a ridosso della linea ferroviaria e nelle aree adiacenti, al fine di scongiurare o limitare pericoli di caduta di vegetazione sui binari e/o pericolo di incendio nel rispetto del D.P.R. 753/1980;

- Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. N. 267/2000;

ORDINA

ai proprietari dei terreni confinanti con la sede ferroviaria nel tratto ricadente nel territorio del Comune di Lodi :



- 1) entro il termine di giorni 90 (novanta), ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di verificare e, ove occorra, eliminare i fattori di pericolo di incendio, di propagazione incendio e di caduta di rami e di alberi che possano determinare pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario;
- 2) di mantenere, costantemente nel tempo, il controllo delle aree affinché siano rispettate le distanze di sicurezza indicate dal D.P.R. 11 luglio 1980 n.753, artt. 52 e 55, come in premessa riportate, tra i tracciati ferroviari e piante o siepi.

AVVERTE

Che ai trasgressori della presente Ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt.38 e 63 del D.P.R.753/80 e successive modificazioni, salvi e impregiudicati i provvedimenti di cui all'art. 650 del Codice Penale.

DISPONE

- Di dare la massima pubblicità alla presente Ordinanza mediante l'affissione all'Albo Pretorio on-line per giorni 20 e alla pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Lodi (LO) .

- Di trasmettere la presente ordinanza :

- alla Prefettura di Lodi;
- Alla RFI Rete Ferroviaria Italiana, Direzione Territoriale di Milano;
- Al Corpo Forestale dello Stato di Lodi;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Lodi;
- Alla Questura di Lodi;
- Al Comando della Guardia di Finanza di Lodi;
- Al Comando di Polizia Locale Provinciale di Lodi;
- Al Comando di Polizia Locale Comunale di Lodi;
- Al corpo delle Guardie Ecologiche Volontarie di Lodi;
- All'Ufficio Messi Comunali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;
- All'Ufficio Comunicazioni per la pubblicità sul sito Web istituzionale del Comune di Lodi.

DEMANDA

A tutte le Forze dell'Ordine per quanto di propria competenza a vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza.

AVVISA

Che il referente del presente procedimento è l'Istruttore Direttivo Rusmini Gisella del Servizio Ecologia del Comune di Lodi.

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla relativa pubblicazione.



Il SINDACO
Lorenzo Guerini